

IT

Allegato I

Frequenza dei controlli di identità e dei controlli fisici sulle partite di alcune piante, alcuni prodotti vegetali e altri oggetti, o loro categorie, di cui all'articolo 4, paragrafo 3

Piante, prodotti vegetali o altri oggetti, o una loro categoria	Paese d'origine	Frequenza minima dei controlli di identità e dei controlli fisici [%]
FIORI RECISI		
<i>Aster</i>	Zimbabwe	75
<i>Dianthus</i>	Colombia	3
<i>Dianthus</i>	Ecuador	15
<i>Dianthus</i>	Kenya	5
<i>Dianthus</i>	Turchia	50
<i>Gypsophila</i>	Ecuador	5
<i>Gypsophila</i>	Kenya	10
<i>Phoenix</i>	Costa Rica	50
<i>Rosa</i>	Colombia	5
<i>Rosa</i>	Ecuador	1
<i>Rosa</i>	Etiopia	5
<i>Rosa</i>	Kenya	10
<i>Rosa</i>	Tanzania	100
<i>Rosa</i>	Zambia	50
FRUTTI		
<i>Actinidia</i>	Tutti i paesi terzi	10
<i>Carica papaya</i>	Tutti i paesi terzi	10
<i>Fragaria</i>	Tutti i paesi terzi	5
<i>Persea americana</i>	Tutti i paesi terzi	3
<i>Rubus</i>	Tutti i paesi terzi	5
<i>Vitis</i>	Tutti i paesi terzi	1
<i>Malus</i>	Paesi terzi europei ¹	15

¹ Albania, Andorra, Armenia, Azerbaigian, Bielorussia, Bosnia-Erzegovina, Georgia, Islanda, Isole Canarie, Isole Fær Øer, Liechtenstein, Macedonia del Nord, Moldova, Monaco, Montenegro, Norvegia, Regno Unito, Russia [solo le seguenti parti: distretto federale centrale (Tsentralny federalny okrug), distretto federale nordoccidentale (Severo-Zapadny federalny okrug), distretto federale meridionale (Yuzhny federalny okrug), distretto federale del Caucaso settentrionale (Severo-Kavkazsky federalny okrug) e distretto federale del Volga (Privolzhsky federalny okrug)], San Marino, Serbia, Turchia e Ucraina.

<i>Prunus</i>	Paesi terzi europei ^{1 2}	15
<i>Pyrus</i>	Paesi terzi europei ¹	100
<i>Vaccinium</i>	Paesi terzi europei ¹	50
<i>Citrus</i>	Egitto	50
<i>Citrus</i>	Israele	35
<i>Citrus</i>	Messico	25
<i>Citrus</i>	Marocco	3
<i>Citrus</i>	Perù	10
<i>Citrus</i>	Turchia	7
<i>Citrus</i>	USA	50
<i>Malus</i>	Argentina	35
<i>Malus</i>	Brasile	100
<i>Malus</i>	Cile	5
<i>Malus</i>	Nuova Zelanda	10
<i>Malus</i>	Sud Africa	15
<i>Mangifera</i>	Brasile	75
<i>Passiflora</i>	Colombia	5
<i>Passiflora</i>	Kenya	75
<i>Passiflora</i>	La Réunion	10
<i>Passiflora</i>	Sud Africa	75
<i>Passiflora</i>	Vietnam	15
<i>Passiflora</i>	Zimbabwe	100
<i>Prunus</i>	Argentina	100
<i>Prunus</i>	Cile	10
<i>Prunus</i>	Marocco	100
<i>Prunus persica</i>	Sud Africa	50
<i>Prunus - altro</i>		10
<i>Prunus</i>	Turchia	35
<i>Prunus</i>	USA	100
<i>Psidium</i>	Brasile	100
<i>Pyrus</i>	Argentina	25
<i>Pyrus</i>	Cile	15
<i>Pyrus</i>	Cina	100
<i>Pyrus</i>	Sud Africa	10

² Eccetto la Turchia.

<i>Vaccinium</i>	Argentina	25
<i>Vaccinium</i>	Cile	10
<i>Vaccinium</i>	Perù	10
ORTAGGI		
<i>Capsicum</i>	Israele	100
<i>Capsicum</i>	Marocco	100
<i>Solanum lycopersicum</i>	Isole Canarie	25
<i>Solanum lycopersicum</i>	Marocco	1
<i>Solanum melongena</i>	Kenya	100
<i>Solanum melongena</i>	Turchia	100
Ortaggi a radice e tubercoli, eccetto tuberi di <i>Solanum tuberosum</i> L. ³ .	Tutti i paesi terzi ⁴	5
LEGNO		
Legno di conifere (escl. <i>Larix</i>)	Russia (solo le seguenti parti: distretto federale centrale (Tsentralny federalny okrug), distretto federale nordoccidentale (Severo-Zapadny federalny okrug), distretto federale meridionale (Yuzhny federalny okrug), distretto federale del Caucaso settentrionale (Severo-Kavkazsky federalny okrug) e distretto federale del Volga (Privolzhsky federalny okrug)).	1

³ Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione, del 28 novembre 2019, che stabilisce condizioni uniformi per l'attuazione del regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante e che abroga il regolamento (CE) n. 690/2008 della Commissione e modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 della Commissione (GU L 319 del 10.12.2019, pag. 103).

⁴ Eccetto il Camerun.

MACCHINE USATE		
Macchine e veicoli che sono stati utilizzati per fini agricoli o forestali	Tutti i paesi terzi	10

Allegato II

Criteria per la determinazione e la modifica delle frequenze per piante, prodotti vegetali e altri oggetti, o loro categorie, di cui all'articolo 4, paragrafi 5 e 6

1. Può essere stabilita una nuova frequenza se:
 - a) il numero medio delle partite che entrano nell'Unione nei tre anni precedenti è almeno pari a 200 l'anno;
 - b) il numero minimo delle partite di piante, prodotti vegetali e altri oggetti, o loro categorie, che entrano nell'Unione sulle quali sono stati effettuati controlli documentali, controlli di identità e controlli fisici nel corso dei tre anni precedenti è almeno pari a 600;
 - c) il numero delle partite di piante, prodotti vegetali e altri oggetti, o loro categorie, che sono risultate infestate da organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione è, ogni anno, inferiore all'1 % del numero totale delle partite di tali piante, prodotti vegetali e altri oggetti, o loro categorie, importate nell'Unione;
2. Le frequenze possono essere modificate tenendo conto:
 - a) dell'indice di mobilità stimato degli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione allo stadio più mobile al quale potrebbero svilupparsi sulle piante, sui prodotti vegetali o sugli altri oggetti in questione, o sulle loro categorie;
 - b) del numero di partite di piante, prodotti vegetali e altri oggetti, o loro categorie, sulle quali sono stati effettuati i controlli di identità e i controlli fisici nel corso dell'anno precedente;
 - c) del numero complessivo, con le relative precisazioni, delle non conformità dovute alla presenza di organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione in relazione alle partite importate a norma del presente regolamento;
 - d) del numero complessivo, con le relative precisazioni, delle partite di merci in questione notificate per motivi diversi dalla presenza degli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione; nonché
 - e) di qualsiasi altro fattore pertinente per la determinazione del rischio fitosanitario associato al commercio in questione.

Allegato III

Informazioni necessarie per la presentazione alla Commissione delle domande di cui all'articolo 5

Le informazioni di cui all'articolo 5 comprendono:

- a) una descrizione delle merci in questione;
- b) l'origine delle merci in questione;
- c) il volume delle importazioni nello Stato membro delle merci in questione, espresso in numero di partite e peso, ovvero colli o unità;
- d) l'elenco degli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione che potrebbero essere presenti sul prodotto in questione;
- e) il numero delle partite di merci in questione risultate non conformi a causa della presenza degli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione di cui alla lettera d);
- f) l'indice di mobilità stimato degli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione di cui alla lettera d) allo stadio più mobile al quale l'organismo potrebbe svilupparsi sulla pianta, sul prodotto vegetale o su un altro oggetto in questione;
- g) il numero delle partite di merci in questione intercettate per motivi diversi dalla presenza degli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione di cui alla lettera d);
- h) il numero delle partite di merci in questione sulle quali sono stati effettuati i controlli di identità e i controlli fisici fitosanitari.

Per quanto concerne le informazioni di cui alle lettere c), e), g) e h), il fascicolo fornisce i dati relativi al periodo di almeno tre anni che precede l'anno in cui è presentato.